



# Provincia di Rovigo

---

## ***REGOLAMENTO UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE***

*Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 03\6000 dell'11.02.2005*



# PROVINCIA DI ROVIGO

## REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE

### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Fonti
- ART. 2 - Deliberazioni del Regolamento
- ART. 3 - Modificazione del Regolamento
- ART. 4 - Interpretazione del Regolamento
- ART. 5 - Integrazione del Regolamento
- ART. 6 - Finalità del Regolamento
- ART. 7 - Ruolo e finalità del Difensore Civico
- ART. 8 - Convenzioni con altri Enti
- ART. 9 - Attivazione e conclusione degli interventi
- ART. 10 - Requisiti per la nomina
- ART. 11 - Candidature
- ART. 12 - Incompatibilità
- ART. 13 - Modalità di elezione del Difensore Civico
- ART. 14 - Entrata in carica
- ART. 15 - Informazione dei cittadini
- ART. 16 - Durata in carica
- ART. 17 - Revoca e decadenza del Difensore Civico
- ART. 18 - Esibizione di atti e documenti
- ART. 19 - Modalità di esercizio delle funzioni
- ART. 20 - Presenza in sede e trattamento economico

### CAPO II – RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA

- ART. 21 - Rapporti con il Consiglio Provinciale
- ART. 22 - Rapporti con la Giunta Provinciale
- ART. 23 - Rapporti con il Presidente della Provincia
- ART. 24 - Rapporti con le Commissioni Consiliari
- ART. 25 - Rapporti con il Segretario Generale

### CAPO III – DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

- ART. 26 - Sede ed attrezzatura
- ART. 27 - Servizio di segreteria - Istituzione
- ART. 28 - Servizio di Segreteria - Compiti
- ART. 29 - Oneri a carico della Provincia

### CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 30 - Diffusione del Regolamento
- ART. 31 - Entrata in vigore

**REGOLAMENTO  
RELATIVO ALL'UFFICIO  
DEL DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE**

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1  
(Fonti)**

1 - Il presente Regolamento è redatto ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Titolo II – Capo III dello Statuto Provinciale.

**ART. 2  
(Deliberazioni del Regolamento)**

1 - Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Provinciale in seduta pubblica, e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

**ART. 3  
(Modificazione del Regolamento)**

1 - Il presente Regolamento è modificato dal Consiglio Provinciale su proposta della Giunta Provinciale o su proposta di un terzo dei Consiglieri assegnati e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2 - La modificazione o abrogazione totale del Regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione del nuovo Regolamento.

3 - Tutte le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al preventivo esame da parte dell'apposita Commissione Consiliare.

**ART. 4  
(Interpretazione del Regolamento)**

1 - Il Regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione delle norme, tenendo conto delle disposizioni dello Statuto provinciale.

2 - L'interpretazione autentica di una norma del presente Regolamento avviene mediante una nuova norma regolamentare, deliberata e pubblicata secondo la procedura stabilita per le modificazioni del regolamento stesso.

**ART. 5  
(Integrazione del Regolamento)**

1 - Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, di Statuto, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ART. 6**  
**(Finalità del Regolamento)**

1 - Il presente Regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico provinciale secondo quanto previsto dal D.L. 18.08.2000 n. 267 e dallo Statuto provinciale.

**ART. 7**  
**(Ruolo e finalità del Difensore Civico)**

1 - Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione intervenendo, , per ovviare eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, nelle materie di competenza propria e delegata della Provincia.

2 - Gli interventi del Difensore Civico provinciale possono essere richiesti:

- a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano in uno dei Comuni della provincia;
- b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono aziende agricole, industriali, artigianali e commerciali nel territorio provinciale;
- c) da tutte le organizzazioni e/o formazioni sociali, riconosciute a sensi di legge, che operano nel territorio provinciale;
- d) i Consiglieri Provinciali non possono proporre istanze al Difensore Civico che riguardino l'esercizio del loro mandato.

3 - Il Difensore Civico provinciale non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione funzionale.

Gli interventi previsti nel presente Regolamento possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri od apolidi, residenti in uno dei Comuni della provincia, per i quali ricorrono le condizioni sopra previste alle lettere a) e b) del punto 2.

**ART. 8**  
**(Convenzioni con altri Enti)**

1 - Le funzioni del Difensore Civico Provinciale possono essere utilizzate anche dai Comuni della Provincia fino ad un massimo di 10.000 abitanti che ne facciano richiesta e che, a tal fine, stipulino una convenzione con la Provincia, su schema approvato dal Consiglio Provinciale. In tal caso il Difensore Civico Provinciale estende le proprie competenze e funzioni anche a vantaggio di tali Enti Locali. Per tale attività la Giunta Provinciale determina annualmente, sentiti i Comuni interessati, un adeguato contributo a carico dei Comuni stessi.

**ART. 9**  
**(Attivazione e conclusione degli interventi)**

1 - L'intervento del Difensore Civico provinciale può essere richiesto dai soggetti di cui al punto 2 del precedente articolo, senza particolari formalità. L'istanza può essere avanzata per iscritto, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore Civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.

2 - Il Difensore civico provinciale, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.

3 - Nel caso in cui l'intervento del Difensore Civico provinciale non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

#### **ART. 10** **(Requisiti per la nomina)**

1 - Il Difensore Civico è nominato fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza nella tutela dei diritti, diano ampia garanzia di massima indipendenza, probità e competenze, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere Provinciale, di laurea e di esperienza, almeno decennale, nella dirigenza pubblica o privata o nell'esercizio di libere professioni ed aventi residenza e domicilio in uno dei Comuni della Provincia di Rovigo.

2 - Si prescinde dal titolo di studio qualora il candidato si sia particolarmente distinto nell'ambito dell'Amministrazione pubblica ed abbia svolto funzioni dirigenziali o di quadro.

3 - Deve avere non meno di 45 anni di età e non più di 67 (sessantasette) al momento della nomina.

4 - Possono altresì concorrere alla nomina di Difensore Civico gli Amministratori che abbiano ricoperto cariche politiche elettive (Sindaco, Presidente Provincia) per almeno due mandati anche non consecutivi.

#### **ART. 11** **(Candidature)**

1 - Le candidature a Difensore Civico possono essere proposte, entro il termine stabilito dal bando pubblico, approvato con decreto del Presidente.

- Ogni candidatura deve essere corredata:

a) dal "curriculum" del candidato in relazione ai requisiti richiesti;

b) da una dichiarazione di inesistenza delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità.

- Il "curriculum" e la dichiarazione in carta libera sono sottoscritti dal candidato.

#### **ART. 12** **(Incompatibilità)**

1 - L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di Consigliere Regionale, Provinciale, Comunale o Circoscrizionale, di membro di qualsiasi organo di Unità Locali Socio Sanitarie, di amministratore o consulente legale, tecnico o amministrativo, di istituzioni, società, enti, consorzi, di titolare o amministratore o consulente legale, tecnico o amministrativo di imprese individuali, singole o associate.

L'Ufficio di Difensore Civico provinciale è incompatibile con l'Ufficio di Difensore Civico dei Comuni della Provincia di Rovigo superiori a 10.000 abitanti.

2 - Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri Provinciali.

3 - Non può essere nominato Difensore Civico:

- il Consigliere Provinciale o Assessore o Presidente di Provincia o Sindaco se non sia trascorso un periodo di cinque anni dalla cessazione del loro mandato;

- il candidato alle elezioni provinciali del mandato in corso;

- chi abbia ricoperto cariche di nomina politica o di partito da almeno 5 anni.

**ART. 13**  
**(Modalità di elezione del Difensore Civico)**

1 - Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Provinciale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2 - Qualora tale maggioranza non venga raggiunta alla prima votazione, si terranno successive sedute nelle quali è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

**ART. 14**  
**(Entrata in carica)**

1 - Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale comunica all'interessato l'elezione a Difensore Civico provinciale, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto provinciale ed il presente regolamento.

2 - Il Difensore Civico provinciale entra in carica dalla prestazione del giuramento che ha luogo davanti al Consiglio Provinciale entro 30 giorni dall'elezione con la formula "Giuro di svolgere fedelmente l'incarico cui sono chiamato nell'interesse della collettività ed al servizio dei cittadini, in piena libertà ed indipendenza".

3 - La Giunta Provinciale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo inizio dell'esercizio delle sue funzioni, in conformità al presente regolamento.

**ART. 15**  
**(Informazione dei cittadini)**

1 - Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale provvede a dare notizia a tutta la popolazione della nomina del Difensore Civico provinciale entro trenta giorni dall'entrata in carica del suo titolare.

**ART. 16**  
**(Durata in carica)**

1 - Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Provinciale che lo ha eletto, decade con lo stesso ed è rieleggibile per una sola volta; il Difensore Civico resta in carica fino alla elezione del nuovo Difensore Civico, elezione che dovrà avvenire entro sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.

2 - Nel caso che il mandato venga a cessare, per qualsiasi causa, prima della naturale scadenza, si attiva la procedura di cui all'art. 13 con la precisazione della scadenza.

**ART. 17**  
**(Revoca e decadenza del Difensore Civico)**

1 - La nomina a Difensore Civico può essere revocata per gravi violazioni di legge o per altri gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

2 - Costituisce motivo di revoca anche l'accertata inefficienza del Difensore Civico o la persistente condotta omissiva nell'espletamento dei compiti d'Istituto.

3 - La mozione di revoca è proposta al Consiglio Provinciale da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi su cui si fonda.

4 – Entro tre giorni dal deposito della mozione, la stessa dovrà essere notificata al Difensore Civico, il quale entro i sette giorni successivi, potrà presentare le proprie controdeduzioni scritte al Consiglio, perché vengano esaminate contestualmente alla mozione .

5 – La revoca è approvata dal Consiglio Provinciale con votazione per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

6 – Il Difensore Civico è dichiarato decaduto dal Consiglio Provinciale per il sopravvenire di incompatibilità di cui all'art. 12 o per impedimento prolungato oltre quattro mesi.

## **ART. 18**

### **(Esibizione di atti e documenti)**

1 – IL Difensore Civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici ed ai servizi della Provincia, delle Aziende speciali, e delle istituzioni, nonché degli Enti convenzionati, anche al fine di effettuare accertamenti diretti, ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizia ed informazione relativa alla questione trattata, può convocare dirigenti e funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio nella riservatezza.

2 – Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

3 – Il Difensore Civico provinciale è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

## **ART. 19**

### **(Modalità di esercizio delle funzioni)**

1 – Per l'accertamento concreto degli eventuali abusi, disfunzioni, carenze, omissioni, ritardi dell'amministrazione il Difensore Civico si attiene alle disposizioni che seguono.

2 – Qualora nel caso concreto ritenga sussistenti violazioni ai principi di cui è garante, il Difensore Civico chiede formalmente al responsabile del procedimento amministrativo dell'Ente, identificato ai sensi dell'art. 5 – comma 1<sup>a</sup> della Legge 07 agosto 1990, n. 241 notizie sullo stato della pratica e dei termini entro i quali è prevista la sua definizione, secondo quanto previsto dal regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi in vigore presso l'Ente ove viene esercitato l'intervento, fissando contestualmente una data per la risposta.

3 – Nel caso di mancata risposta, oppure se questa non sia soddisfacente, o se la pratica comunque non si concluda entro la scadenza dei termini previsti dal regolamento per il procedimento amministrativo, il Difensore civico trasmette al responsabile dello stesso procedimento una comunicazione scritta con l'indicazione dell'ulteriore termine per rimuovere le cause che ostacolano il tempestivo e corretto perfezionamento della pratica. Trascorso inutilmente anche tale termine od in caso di risposta non conforme ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, il Difensore Civico ne dà segnalazione ai competenti organi istituzionali dell'Ente, allo scopo di sanare le irregolarità riscontrate e per i provvedimenti, anche disciplinari, di competenza.

4 – Qualora il Difensore Civico rilevi che gli abusi, le disfunzioni, le carenze, le omissioni e i ritardi non sono imputabili al responsabile del procedimento amministrativo, ma sono invece riferibili agli organi elettivi dell'Ente, informa i competenti organi ai fini dell'esercizio di eventuali poteri surrogatori.

5 – In ogni caso, qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

6 – Dopo aver espletato le incombenze di competenza, il Difensore Civico è tenuto a fornire motivata risposta (provvedimento finale) dei risultati dei propri interventi ai soggetti che hanno presentato istanza. Copia della risposta viene trasmessa all'amministrazione interessata.

**ART. 20**  
**(Presenza in sede e trattamento economico)**

1 – Il Difensore Civico garantisce la sua presenza almeno due volte alla settimana negli orari di piu' facile accesso per i cittadini. Nel caso di esercizio in forma associata della difesa civica, il Difensore Civico garantisce la sua presenza presso i Comuni ospitanti individuati dalla Giunta Provinciale sentite le Amministrazioni interessate, nel rispetto del calendario predisposto dalla Provincia.

2 - Al Difensore Civico spetta una indennità fissata annualmente dalla Giunta in misura non superiore all'80% di quella prevista per l'Assessore Provinciale.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta Provinciale, per i viaggi compiuti fuori dal territorio per motivi relativi all'esercizio del suo incarico. Spetta inoltre al predetto il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto di linea o di mezzi propri, per viaggi compiuti nel territorio della Provincia per accertamenti e verifiche necessari per l'attività del suo ufficio.

**CAPO II**  
**RAPPORTI CON GLI ORGANI**  
**ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA**

**ART.21**  
**(Rapporti con il Consiglio Provinciale)**

1 - Il Difensore Civico, in occasione dell'esame del Conto Consuntivo, sottopone all'attenzione del Consiglio Provinciale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative e amministrative.

2 - Il Consiglio Provinciale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità.

3 - In casi di particolare importanza ed urgenza il Difensore Civico può inviare apposite relazioni al Consiglio Provinciale in merito a specifici problemi segnalando i provvedimenti ritenuti necessari.

**ART.22**  
**(Rapporti con la Giunta Provinciale)**

1 - Il Difensore Civico può essere convocato dalla Giunta Provinciale per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari relativi all'attività stessa.

**ART. 23**  
**(Rapporti con il Presidente della Provincia)**

1 - Il Difensore Civico provinciale ha rapporti diretti con il Presidente per tutto quanto previsto dal presente Regolamento e per tutte le eventuali segnalazioni e disfunzioni pertinenti l'attività dell'Ente Provincia.

2 - Il Difensore Civico richiede al Presidente gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta Provinciale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio e ha diritto a risposta entro 45 giorni.

#### **ART.24**

##### **(Rapporti con le Commissioni Consiliari)**

- 1 - Il Difensore Civico può essere ascoltato dalla Commissione Consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività, e dalle altre Commissioni Consiliari in ordine ad aspetti particolari.
- 2 - Le Commissioni Consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.
- 3 - Il Difensore Civico è tenuto ad inviare proprie relazioni al Consiglio Provinciale.

#### **ART. 25**

##### **(Rapporti con il Segretario Generale)**

- 1 - Il Difensore Civico informa il Segretario Generale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
- 2 - Il Segretario Generale interviene, su richiesta del Difensore Civico, per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione provinciale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.
- 3 - Il Segretario Generale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni.

### **CAPO III**

#### **DOTAZIONI ORGANIZZATIVE**

#### **ART. 26**

##### **(Sede ed attrezzatura)**

- 1 - L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Palazzo della provincia o in altro edificio, posto in zona centrale nel capoluogo, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per ampiezza e facilità di accesso e di attesa del pubblico, compresi i portatori di handicaps. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.
- 2 - L'Ufficio è dotato dell'arredamento necessario ed idoneo, di macchine ed apparecchiature tecnologiche per l'informatizzazione della procedura e dell'archivio, della cancelleria, stampati, telefono, telefax e quant'altro occorrente e richiesto dal Difensore Civico. E' corredato dei testi e delle pubblicazioni di natura giuridica, contabile, amministrativa dei quali il Difensore Civico provinciale ha segnalato la necessità.
- 3 - Per tutte le attività di competenza dell'Ufficio del Difensore Civico:
  - a) le spese postali e telegrafiche sono a carico della Provincia;
  - b) la notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dai messi provinciali o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 4 - Per l'espletamento delle funzioni a vantaggio dei Comuni convenzionati, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, il Difensore Civico può avvalersi anche di sedi decentrate messe a disposizione di tali Enti Locali, con spese per personale e uffici a loro carico.

## **ART. 27**

### **(Servizio di segreteria – Istituzione)**

1 – Alla istituzione del servizio di segreteria del Difensore Civico viene provveduto mediante riduzione dell'organico di altri uffici, secondo le proposte avanzate dalla Giunta Provinciale evitando aumenti d'organico e, per quanto possibile, modifiche delle qualifiche funzionali.

2 - All'assegnazione del personale nei posti previsti dalla dotazione organica del servizio viene provveduto dalla Direzione Generale in rapporto alle esigenze iniziali ed al loro sviluppo. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

3 - Il Difensore Civico provinciale segnala alla Giunta il personale assegnato al suo servizio che non risulta idoneo alle funzioni dallo stesso esercitate. La Giunta provvede alla sostituzione, tenuto conto delle esigenze complessive dei servizi provinciali.

4 - Su richiesta del Difensore Civico il personale addetto al servizio può essere autorizzato dalla Giunta provinciale a partecipare a corsi di aggiornamento e di formazione professionale, relativi alle funzioni da esercitare ed ai metodi di comportamento nei rapporti con i cittadini.

## **ART. 28**

### **(Servizio di Segreteria – Compiti)**

1 - Il Servizio di segreteria del Difensore Civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.

2 - In particolare il servizio di segreteria:

- a) riceve, protocolla e classifica le richieste di intervento;
- b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o della unità organizzativa della Provincia e dei soggetti dalla stessa dipendenti, di cui al primo comma dell'art. 13, nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;
- c) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari;
- d) riceve i cittadini che accedono personalmente all'Ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando agli stessi informazioni ed orientamenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del Difensore Civico provinciale.

## **ART. 29**

### **(Oneri a carico della Provincia)**

1 - Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, il personale del servizio di segreteria e quant'altro necessario per il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico, sono sostenuti dalla Provincia e sono iscritti nel bilancio provinciale.

2 - Entro il 31 luglio di ogni anno il Difensore Civico provinciale segnala al Presidente della Giunta, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.

3 - La Giunta Provinciale può richiedere chiarimenti ed elementi per la valutazione delle richieste avanzate dal Difensore Civico. Qualora sussistano difficoltà ad accoglierle, la Giunta provinciale invita il Difensore Civico ad una riunione per definire, con lui, le modalità, i tempi e le eventuali riduzioni degli interventi richiesti.

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 30**  
**(Diffusione del Regolamento)**

1 - Copia del presente Regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri Provinciali, ai dirigenti e funzionari degli uffici e servizi provinciali, ai Comuni della provincia, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dalla Provincia ed ai Consorzi ai quali la Provincia partecipa, alle categorie economiche e sociali e di volontariato sociale della provincia.

**ART. 31**  
**(Entrata in vigore)**

1 - Il presente regolamento entra in vigore all'esecutività della delibera che lo approva e viene successivamente pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio della Provincia.